SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Università di Torino:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1999.

Contenuto e caratteristiche tecniche per la trasmissione in via telematica, all'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli UNICO 99 da parte dei soggetti abilitati.

99A5728

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138/L

Testo del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, recante: «Interventi urgenti in materia di protezione civile».

99A6149

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 luglio 1999, n. **234.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145.

All'articolo 3, comma 3:

*al capoverso 2-*bis:

è soppressa la lettera b);

alla lettera c) *le parole:* «articoli 42-*quater,* comma 2, e 43-*bis*, comma 3, lettera *b),* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 42-*quater,* secondo comma, e 43-*bis*, terzo comma, lettera *b),* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

alla lettera d) *le parole:* «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» *e le parole:* «dall'articolo 42-*quater,* comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 42-*quater,* secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941»;

alla lettera e), *le parole:* «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941»;

*al capoverso 2-*ter, *le parole:* «articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis.* — 1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 3-*ter.* — 1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla seguente: "efficacia".

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145"».

All'articolo 4, comma 1, le parole: «articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» *e le parole:* «previsti dal secondo comma dell'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «previsti dal comma 2 dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis.* — 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4038):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro di grazia e giustizia (DILIBERTO) il 24 maggio 1999.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 maggio 1999 con pareri della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 maggio 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione il 1º e 2 giugno 1999.

Esaminato in aula il 30 giugno e 1º luglio 1999 e approvato il 6 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6201):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 luglio 1999 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 13, 14 e 15 luglio 1999.

Esaminato in aula il 14 e 19 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 20 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4038/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 luglio 1999 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20 e 21 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

99G0313

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 giugno 1999, n. **235.**

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, concernente: «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116;

Visto il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998;

Viste le direttive della Unione europea (78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio di pari data; 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993);

Considerata l'esigenza di modificare il decreto n. 245 del 1997 alla luce dei principi indicati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383 del 1998, nonché di adottare misure urgenti per l'anno accademico 1999-2000, nelle more dell'approvazione di appositi disegni di legge;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale resi in data 23 aprile e 5 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 1184/III.6/99 del 3 giugno 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 7 giugno 1999, prot. n. 1/1.1.4/31890/4.23.35;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento recante misure in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro del-

l'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, lettera *a),* le parole «fino all'anno accademico 2001-2002» sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, lettera *b),* le parole «fino all'anno accademico 1999-2000» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e in conformità al presente regolamento, per i sei anni successivi all'attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari»;

d) l'articolo 4, comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera *c)*, nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera *a)*, è emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)* e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*. Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

e) all'articolo 4, i commi 3, 5 e 6, sono soppressi;

f) all'articolo 5, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. In sede di prima applicazione i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 2002»;

g) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione»;

h) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

i) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro: ZECCHINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 179

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni».

— Il titolo del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 è il seguente: «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento».

— La sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 48 del 2 dicembre 1998.

— La direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, concerne: «Il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi».

— La direttiva 78/687/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, concerne: «Il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista».

— La direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, concerne: «Il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi».

— La direttiva 78/1027/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, concerne: «Il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario».

— La direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, concerne: «Il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi».

— La direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989: «Modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE, concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE, concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica».

— La direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concerne: «L'agevolazione della libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4. — 1. In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95, costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria:

a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché alla necessità di attività teorico-pratiche;

b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;

c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici;

d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi;

e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.

2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari:

a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria;

b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura;

c) *corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall'art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e in conformità al presente regolamento, per i sei anni successivi all'attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari;*

d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio;

e) corsi di specializzazione.

3. *(Soppresso).*

4. *Per i corsi di cui al comma 2, lettere* a) *e* b)*, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera* c)*, nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera* a)*, è emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale. *Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, art. 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere* c) *e* d) *e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'art. 2, comma 1, lettera* b)*. Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto art. 2, comma 1, lettera* b) *sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.*

5-6. *(Soppresso).*

7. Per l'ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le università definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità e di trasparenza».

«Art. 5. — 1. *In sede di prima applicazione i decreti di cui all'art. 2, comma 1, lettera* a)*, sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'art. 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 2002.*

2. In applicazione dell'art. 3, comma 1, l'obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. *Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, le università accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione.* Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio nazionale degli studenti universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all'art. 3, comma 1, nonché per le determinazioni del Ministro di cui all'art. 4, comma 3.

3. Le università possono avviare dall'anno accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti l'attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento.

4. *Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'art. 4, comma 2, lettere* a), b) *e* c), nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario».

99G0311

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI n. 1113 del 19 luglio 1999.

Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 161 del 14 luglio 1999, con la quale è stato approvato il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 6 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, con la quale è stato approvato il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati.

Roma, 19 luglio 1999

Il Presidente
VIOLANTE

Il Segretario generale
ZAMPINI

ALLEGATO

XIII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 161/1999.

Oggetto: Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera.

Riunione di mercoledì 14 luglio 1999, ore 14.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Considerata l'esigenza di dotare l'Amministrazione di un regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale che tenga conto, nel quadro della normativa vigente per il pubblico impiego, dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'organo e che possa essere opposto anche in sede giurisdizionale;

Tenuto conto della diversità delle procedure di reclutamento in essere presso la Camera dei deputati, che rende necessario elaborare norme di carattere generale, salve le specificazioni dei singoli bandi;

Vista la proposta dell'Amministrazione;

Visti i pareri delle organizzazioni sindacali;

Delibera

di approvare il seguente documento:

REGOLAMENTO DEI CONCORSI
PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai concorsi di cui all'articolo 41 del Regolamento dei servizi e del personale, alle selezioni dei medici e degli interpreti-traduttori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 45, e alle prove di qualificazione di cui all'articolo 46 del medesimo Regolamento, di seguito denominati, ove non diversamente specificato, «concorsi».

Art. 2.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti sulla base del piano del reclutamento triennale, redatto tenendo conto della dinamica degli organici e delle esigenze dell'Amministrazione. Il piano è approvato dall'Ufficio di Presidenza sei mesi prima della scadenza del piano precedente ed è soggetto a verifica annuale.

2. I concorsi di cui all'articolo 41 del Regolamento dei servizi e del personale e le selezioni dei medici e degli interpreti-traduttori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 45 del medesimo Regolamento sono indetti con decreto del Presidente della Camera dei deputati, previa deliberazione del relativo bando da parte dell'Ufficio di Presidenza.

3. Le prove di qualificazione per l'assunzione a contratto degli operai sono indette ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento dei servizi e del personale.

4. L'organizzazione e lo svolgimento di fasi del procedimento concorsuale possono essere affidate a società specializzate, limitatamente alle fasi di ricezione e trattamento delle domande e alla predisposizione delle misure logistiche.

5. Il bando di concorso indica, in particolare:

a) il numero di posti per i quali il concorso è indetto;

b) la quota di posti riservata al personale interno nei casi previsti dall'articolo 41 del Regolamento dei servizi e del personale;

c) i requisiti generali stabiliti dall'articolo 42 del Regolamento dei Servizi e del personale, nonché gli eventuali requisiti ulteriori che possono essere richiesti ai sensi del medesimo articolo, in relazione alla specifica professionalità;

d) il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;

e) l'articolazione delle prove d'esame, nonché le materie, ed eventualmente gli argomenti, oggetto delle prove stesse;

f) le modalità, ovvero la votazione minima necessaria, per il superamento delle prove e per il conseguimento dell'idoneità;

g) gli eventuali titoli di merito valutabili e i criteri per la loro valutazione;

h) il meccanismo di formazione della graduatoria finale;

i) le attribuzioni della Commissione esaminatrice;

l) le attribuzioni dell'Amministrazione, con particolare riferimento all'accertamento dei requisiti di ammissione e alle modalità di organizzazione delle procedure concorsuali;

m) le modalità per la comunicazione dei diari d'esame e per la pubblicazione degli elenchi degli idonei;

n) le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati.

6. I bandi dei concorsi di cui all'articolo 41 del Regolamento dei Servizi e del personale sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale. Eventuali, ulteriori, forme di pubblicità possono essere, di volta in volta, individuate dall'Amministrazione. Le forme di pubblicità delle selezioni dei medici e degli interpreti-traduttori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 45 e delle prove di qualificazione di cui all'articolo 46 del medesimo Regolamento sono determinate dal bando di concorso, in ragione delle specifiche caratteristiche del reclutamento e in modo da garantire adeguata diffusione.

Art. 3.

Diario delle prove e comunicazioni ai candidati

1. Ove il bando non disponga diversamente, il diario della prima prova di esame è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - almeno 20 giorni prima dell'inizio della prova medesima. Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* si danno comunicazioni in ordine allo svolgimento delle successive fasi concorsuali, con particolare riferimento alle modalità di notifica ai candidati dei risultati delle medesime. La pubblicazione dei diari nella *Gazzetta Ufficiale* assume valore di notifica a tutti gli effetti. Il diario delle prove non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* è comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle.

2. Ove il bando non disponga diversamente, l'ammissione alle prove successive alla prima è notificata a tutti gli effetti mediante affissione del relativo elenco all'albo del Servizio del Personale, entro il termine indicato dal medesimo bando.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di deliberazione, del bando, con decreto del Presidente della Camera. Il decreto indica il membro della Commissione cui sono devolute, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione stessa, le sue funzioni. Con lo stesso procedimento si dà luogo alla eventuale modifica della composizione della Commissione. Ove il bando non disponga diversamente, il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale.

2. Le Commissioni esaminatrici possono disporre l'aggregazione di membri esperti, anche in relazione a singole fasi della procedura. Il membro esperto è componente della Commissione a tutti gli effetti, limitatamente alla fase per la quale è disposta l'aggregazione.

3. I componenti della Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità fra essi e i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Qualora la prima prova sia a correzione informatizzata, la suddetta dichiarazione è sottoscritta con riferimento ai candidati ammessi a sostenere le prove successive.

4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove, ove il bando non disponga diversamente, e fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1. La Commissione stabilisce, in particolare, il termine per la correzione degli elaborati o per la valutazione delle prove tecniche.

5. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; valuta le prove e attribuisce i relativi punteggi; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

6. Per la validità delle sedute della Commissione esaminatrice e delle relative deliberazioni, salvo quanto specificato nel periodo successivo, è necessaria la presenza del Presidente, o del membro che ne assume le funzioni in caso di assenza o impedimento, e di almeno la metà dei componenti la Commissione. Durante lo svolgimento delle prove selettive, delle prove scritte o delle prove pratiche, in ogni sede d'esame devono rimanere presenti almeno tre membri della Commissione, che assicurano la regolarità delle attività connesse allo svolgimento della prova, vigilano sull'osservanza da parte dei candidati delle disposizioni loro impartite e assumono tutte le decisioni che si rendano necessarie.

7. Ai fini della correzione delle prove per le quali non sia prevista la correzione informatizzata, la Commissione definisce le modalità organizzative in relazione alle caratteristiche delle prove stesse. In particolare, può disporre l'articolazione dei lavori per aree disciplinari o funzionali, fermo restando l'obbligo di riferire alla Commissione stessa, che decide l'attribuzione del voto con la presenza dei membri previsti dal primo periodo del comma 6.

Art. 5.

Svolgimento delle prove

1. Le modalità di svolgimento delle prove sono decise, per quanto non previsto dal presente regolamento ovvero dal bando di concorso, dalla Commissione esaminatrice, in relazione alla specifica procedura concorsuale. Le modalità di svolgimento decise sono riportate a verbale.

2. Il bando di concorso può prevedere prove selettive che consistono, di norma, in quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata sulle materie, ed eventualmente sugli argomenti, indicati dal medesimo bando. La selezione dei quesiti oggetto della prova è operata da candidati mediante sorteggio.

3. Per lo svolgimento delle prove che comportano la stesura di un elaborato non a correzione informatizzata, si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 14.

4. In ciascuno dei giorni di svolgimento delle prove che comportino la stesura di un elaborato, la Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'avvio di ogni prova, discute le proposte presentate, il giorno stesso, da ciascun membro e ne formula collegialmente tre da sottoporre al sorteggio dei candidati. Le proposte, appena formulate, sono firmate dal Presidente e sono chiuse in tre distinte buste, non numerate né contrassegnate in alcun modo, ognuna firmata sul lembo di chiusura dal Presidente e dal segretario.

5. Quando una fase del concorso comporti la stesura di più elaborati, il bando ne prevede, di norma, la correzione abbinata. In tal caso, per la prima prova, ogni candidato deve estrarre una busta, destinata a contenere l'elaborato, numerata su tagliando laterale. Le buste sono numerate progressivamente, fino a concorrenza del numero dei candidati. Il numero della busta estratta è riportato su un elenco nominativo; il candidato, constatato che il numero riportato in corrispondenza del suo nome corrisponda a quello della busta estratta, appone la sua firma sull'elenco.

6. Per ogni successiva prova della medesima fase, al candidato viene consegnata una busta sul cui tagliando è apposto lo stesso numero della busta estratta il primo giorno. È cura del candidato controllare la corrispondenza del numero.

7. Per ogni prova, insieme con la busta destinata a contenere l'elaborato, al candidato viene consegnato il restante materiale per lo svolgimento della prova stessa, compresa una scheda per l'indicazione dei dati anagrafici e una busta di dimensioni più piccole in cui riporre la scheda stessa.

8. Al termine di ogni prova, il candidato inserisce, nella busta numerata, la busta chiusa contenente la scheda con i dati anagrafici, nonché l'elaborato. Consegna quindi la busta numerata, già chiusa, al tavolo della Commissione per l'apposizione della firma del Presidente o di un membro della Commissione sul lembo di chiusura. Al termine della consegna, tutte le buste, previo controllo che il loro numero corrisponda a quello dei candidati presenti, sono chiuse in borse di sicurezza su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione.

9. All'atto della consegna della busta contenente l'ultima prova si procede, alla presenza del candidato, a riunire in un'unica busta le buste contrassegnate dallo stesso numero di tagliando, previa eliminazione dei tagliandi stessi. La busta contenente le buste con gli elaborati è immediatamente chiusa e siglata sul lembo dal Presidente o da un membro della Commissione.

10. Al termine della consegna, previo controllo che il numero delle buste contenenti le buste con gli elaborati corrisponda a quello dei candidati presenti all'ultima prova, la Commissione procede alla loro punzonatura, così da identificare in maniera univoca per ogni busta, tramite il numero impresso, progressivo fino a concorrenza del numero dei candidati presenti, tutti i suoi contenuti. Le buste con gli elaborati dei candidati che non abbiano espletato tutte le prove scritte non sono sottoposte a punzonatura e sono allegate al verbale delle operazioni concorsuali. Effettuata l'operazione di punzonatura, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti gli elaborati e all'estrazione, da ognuna di esse, delle buste contenenti le schede anagrafiche.

11. Al termine delle operazioni di cui al comma 10, le buste contenenti le schede anagrafiche vengono chiuse in borse di sicurezza su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione. Le buste contenenti gli elaborati vengono chiuse in distinte borse di sicurezza, su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione. Tutte le borse di sicurezza vengono chiuse in cassaforte.

12. Ogni volta che le borse di sicurezza sono aperte, si procede, al termine della seduta, all'apposizione di un nuovo sigillo. La Commissione controlla che il numero del sigillo che si apre corrisponda a quello apposto nella precedente seduta.

13. Al termine di tutte le operazioni di correzione si procede all'apertura delle buste contenenti le schede anagrafiche e all'abbinamento candidato-numero elaborato.

14. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di loro riportato nella prova orale e nelle eventuali prove facoltative. L'elenco è affisso all'albo del Servizio del Personale.

15. La Commissione esaminatrice dispone in ordine alla pubblicità delle prove orali, tenendo conto del peculiare regime di accesso del pubblico alle sedi della Camera.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, e i titoli di merito, ove previsti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. L'Amministrazione può chiedere, nel rispetto delle disposizioni in materia di certificazioni amministrative, la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, nonché dei titoli dichiarati ai fini della formazione della graduatoria, e può provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli.

3. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

5. L'esclusione di candidati per difetto di requisiti di ammissione al concorso, accertato in qualsiasi fase della procedura, non determina la riammissione di candidati esclusi nelle precedenti fasi del concorso.

Art. 7.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati ad un concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti. Si applicano le disposizioni del regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, approvato con Decreto del Presidente della Camera 5 agosto 1997, n. 575.

2. Sono considerati atti della procedura i verbali relativi alle operazioni concorsuali e gli elaborati redatti dal richiedente nonché, limitatamente alla possibilità di prenderne visione, gli elaborati redatti dai candidati idonei.

3. Non è consentito l'accesso agli atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato, o quando la richiesta sia presentata in termini temporali che non risultino congrui in relazione all'esigenza di tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti.

4. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

Art. 8.

Verbalizzazione delle operazioni concorsuali

1. Di tutte le riunioni della Commissione esaminatrice è redatto un verbale, firmato dal Presidente, ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal membro cui sono state devolute le sue funzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dal segretario.

2. Il verbale dà conto del dibattito svoltosi in Commissione e delle relative deliberazioni. Nei verbali riferiti alle operazioni d'esame si dà conto, altresì, delle modalità di svolgimento delle prove. I materiali predisposti per le prove, i testi che hanno formato oggetto delle stesse ed eventualmente gli altri sottoposti a sorteggio, gli elenchi dei candidati presenti con gli eventuali abbinamenti, i risultati della valutazione delle prove e degli eventuali titoli, gli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale, la graduatoria finale ed ogni altro elemento afferente la procedura sono allegati al verbale di riferimento, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria finale. Chiamata in servizio dei vincitori

1. La graduatoria finale è formata sulla base dei punteggi finali riportati dai candidati. Nella formazione della graduatoria finale si tiene altresì conto dei titoli di preferenza a parità di punteggio — come dichiarati nella domanda di partecipazione — nonché della riserva dei posti nei casi previsti dall'articolo 41 del Regolamento dei servizi e del personale.

2. La graduatoria finale è approvata dalla Commissione esaminatrice che, contestualmente, formula una relazione conclusiva, firmata dal Presidente, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza.

3. L'assunzione dei vincitori di un concorso indetto ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento dei servizi e del personale è disposta con decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. L'assunzione dei vincitori delle selezioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 45 del Regolamento dei Servizi e del personale è disposta con le modalità di cui al medesimo articolo. L'assunzione dei vincitori delle prove di qualificazione di cui all'articolo 46 del Regolamento dei servizi e del personale è disposta con decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, preceduta dal parere del Collegio dei Questori.

Art. 10.

Termini per il deposito di ricorsi

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera, approvato con Decreto del Presidente della Camera 16 maggio 1988, n. 420, come

modificato, da ultimo, con Decreto del Presidente della Camera 11 marzo 1997, n. 441, per il deposito di ricorsi avverso atti della procedura concorsuale, decorre dalla data di ricezione della comunicazione inviata dall'Amministrazione, ovvero dalla data di pubblicazione all'albo del Servizio del Personale degli elenchi degli ammessi, nei casi previsti dal presente regolamento o dal bando.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione a concorsi sono raccolti, ai soli fini della gestione della procedura concorsuale, presso il Servizio del Personale - Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo organizzativo. L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura. Il conferimento di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione per la partecipazione al concorso.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

99A6234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, procedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Biella il giorno 7 giugno 1999 per interventi tecnici sulle procedure automatizzate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella è accertato il giorno 7 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 giugno 1999

p. *Il direttore regionale:* DE MARTINO

99A6235

DECRETO 8 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Prato n. 1954 del 21 aprile 1999 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico al modem del CED dell'ufficio del territorio di Firenze che non ha permesso il collegamento in rete;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerasi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale,

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 24 GIUGNO E 6 LUGLIO 1999

Ufficio del territorio di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 luglio 1999

Il direttore compartimentale f.f.: GENTA

99A6236

DECRETO 19 luglio 1999.

Determinazione delle modalità e dei tempi di trattazione delle richieste di definizione automatica presentate dai concessionari del servizio nazionale di riscossione ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante disposizioni sul riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto, in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, che, al primo comma, consente ai concessionari del servizio nazionale della riscossione di definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate e, al comma 5, rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze per la determinazione delle modalità e dei tempi di trattazione delle richieste di definizione automatica presentate dagli stessi concessionari;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 6 luglio 1999;

Considerato che il parere della predetta commissione consultiva non può trovare integrale accoglimento, in quanto l'art. 1 del presente decreto risulta indispensabile ai fini della esatta individuazione delle quote oggetto della definizione automatica prevista dal citato art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione delle richieste di definizione automatica

1. La facoltà prevista dall'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, può essere esercitata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, con riferimento alle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 per le quali, alla data del 30 giugno 1999, l'ufficio non abbia effettuato la restituzione al concessionario prevista dall'articolo 83, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

2. I concessionari presentano, su supporto magnetico, a ciascun ufficio, unitamente alla richiesta di cui all'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, un elenco contenente l'indicazione delle quote oggetto della richiesta stessa.

Art. 2.

Quote comprese in domande di rimborso

1. Per le quote comprese in domande di rimborso, i concessionari che esercitano la facoltà prevista dall'art. 60, primo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, presentano alla direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle entrate, entro il 31 agosto 1999, un elenco contenente l'indicazione delle quote relative a domande di rimborso ed oggetto di definizione automatica, redatto per ambito; la presentazione di tale elenco avviene su supporto magnetico.

2. Entro il 30 settembre 1999, con provvedimento del direttore centrale per la riscossione è determinata, in base a quanto stabilito dall'articolo 60, terzo e quarto comma, del decreto legislativo n. 112 del 1999, la somma da corrispondere a ciascun concessionario.

3. Allo scopo di garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 60, quarto comma, del decreto legislativo n. 112 del 1999, se la somma da erogare ai concessionari ai sensi del comma 2 è superiore a 4.000 miliardi di lire complessive o a 1000 miliardi di lire annue, l'importo da corrispondere a ciascuno di essi è conseguentemente ridotto di una stessa percentuale.

4. La direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle entrate trasmette il provvedimento previsto dal comma 2 al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che procede all'emissione di titoli di Stato per gli importi indicati nel provvedimento stesso e con le modalità stabilite con il

decreto ministeriale di cui all'art. 60, settimo comma, del decreto legislativo n. 112 del 1999. Il predetto provvedimento è trasmesso anche alle direzioni regionali delle entrate, che lo notificano ai concessionari.

Art. 3.

Quote comprese in domande di discarico

1. Per le quote comprese in domande di discarico, gli uffici che hanno reso esecutivi i ruoli in cui sono iscritte tali quote adottano i relativi provvedimenti di discarico entro il termine previsto dall'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; per i ruoli emessi da uffici le cui competenze sono state assorbite da uffici delle entrate, all'adozione dei provvedimenti di discarico provvedono gli stessi uffici delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A6237

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 giugno 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali sette rate semestrali (valuta 30 giugno 1999) per oneri di ammortamento di mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 3.348.255.161 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Molise	1.843.047.817
Regione Liguria	1.278.052.991
Regione Abruzzo	227.154.353
TOTALE . . .	3.348.255.161

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6205

DECRETO 7 giugno 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministero del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988 alla regione Marche;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito della somma, quale terza rata semestrale delle venti previste (valuta 30 giugno 1999) per oneri di ammortamento di mutuo concesso alla regione Marche per un importo complessivo di L. 92.452.967;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 92.452.967 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le esigenze di cui alle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6206

DECRETO 7 giugno 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli di Roma, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del

bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche, Abruzzo e al «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali undici rate semestrali (valuta 30 giugno 1999) per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli per un importo complessivo di L. 1.793.530.342;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.793.530.342 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Marche	348.165.672
Regione Abruzzo	205.797.496
Policlinico Gemelli di Roma	1.239.567.174
Totale	1.793.530.342

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6207

DECRETO 7 giugno 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 80.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore della regione Marche, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990, con la quale è stata assegnata tra l'altro, a valere sulle residue disponibilità finanziarie 1988, del Fondo sanitario nazionale c/capitale, la somma coplessiva di L. 80.000.000.000 a favore della regione Marche, per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona, di cui 25.000.000.000 da destinare, a cura della regione stessa, all'I.N.R.C.A.;

Visto il decreto del Ministero del bilancio n. 31 del 31 agosto 1990 con il quale veniva impegnata la sopracitata somma di lire 80,0 miliardi a favore della regione Marche, a valere sul Fondo sanitario nazionale c/capitale per l'esercizio 1990, in conto residui 1988, per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 12 giugno 1990;

Considerato che l'art. 2 del citato decreto n. 31/1990 subordinava l'erogazione della sopracitata somma di lire 80,0 miliardi all'acquisizione, da parte del Ministero del bilancio e del Ministero della sanità, di una dettagliata relazione sulle opere già realizzate con il pregresso finanziamento di lire 100,0 miliardi;

Viste le note n. 7/7706 dell'8 luglio 1998 e n. 400-/SCPS/5/8977 del 17 luglio 1998 rispettivamente del Ministero del bilancio e del Ministero della sanità con cui — dopo l'esame della documentazione presentata dalla regione Marche — viene concesso il nulla osta all'erogazione della suddetta somma di lire 80,0 miliardi, di cui alla citata delibera 28 giugno 1990;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 128704 del 4 maggio 1999, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1999, registro n. 2, foglio n. 136, relativo alla reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi, con il quale viene assegnata — tra l'altro — la somma di L. 80.000.000.000 in termini di competenza e cassa sul cap. 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999;

Ritenuto, quindi, di dover nuovamente impegnare per il 1999, la somma di lire 80,0 miliardi a favore della regione Marche, essendo stato ottemperato agli adempimenti citati nella delibera CIPE 28 giugno 1990 e nel precedente decreto ministeriale n. 31/1990;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata, per l'esercizio 1999, la somma complessiva di L. 80.000.000.000 a favore della regione Marche per le finalità di cui alle presesse, di cui alla citata delibera CIPE 28 giugno 1990 e al decreto ministeriale n. 31 del 31 agosto 1990.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di L. 80.000.000.000 a favore della regione Marche, di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6209

DECRETO 7 giugno 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Università di Roma «Tor Vergata» e I.F.O., ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, camma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche e Emilia Romagna, Liguria e Lombardia; all'Università degli studi «Tor Vergata» Roma, e all'I.F.O. - Istituto fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997 di revoca parziale dei finanziamenti già concessi con delibera CIPE 16 marzo 1994 relativi — tra l'altro — ai progetti della regione Lombardia per la realizzazione di interventi del «distretto socio sanitario di Ghedi» e del «presidio multinazionale di igiene e prevenzione di Parabiago» per l'importo complessivo di L. 2.375.000.000 e ridestinati al «presidio ospedaliero di Trescore» (Milano);

Vista la nota n. 426580900 del 15 giugno 1998 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive L. 72.268.000.000 a L. 69.893.000.000 per effetto della revoca del finanziamento di cui alla sopracitata delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali 9 rate semestrali (valuta 30 giugno 1999) per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di «Tor Vergata» (Roma), all'I.F.O. (Istituti fisioterapici di Roma) per un importo complessivo di L. 21.118.933.736;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.118.933.736 (ventunomiliardicentodiciottomilioninovecentotrentatremila-

settecentotrentasei) è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
—	—
Regione Marche	1.456.938.555
Regione Emilia Romagna	7.739.876.999
Regione Liguria	103.251.979
Regione Lombardia	7.456.470.109
Università degli studi di Roma «Tor Vergata»	1.987.600.587
I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma)	2.374.795.507
Totale	21.118.933.736

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6210

DECRETO 10 giugno 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 248.566.113 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Vista la delibera CIPE 5 agosto 1997, con la quale viene ammesso a finanziamento, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, il progetto della regione Sicilia relativo alla realizzazione della RSA per anziani in Pietraperizia (Enna) per un mutuo a carico dello Stato di L. 5.985.000.000;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito della somma, quale prima rata semestrale delle venti previste (valuta 30 giugno 1999) per oneri di preammortamento e ammortamento di mutuo concesso alla regione Marche per un importo complessivo di L. 248.566.113;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 248.566.113 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 248.566.113 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le esigenze di cui alle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 248.566.113 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6208

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999), **coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 225** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1999), **recante: «Disposizioni urgenti in materia elettorale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Reppubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

«Art. 17 *(Agevolazioni postali)*. — 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

«Art. 20 *(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)*. — 1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'art. 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6 e le relative sanzioni previste nell'art. 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'art. 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato».

Art. 1-bis.

1. *All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:*

«5-bis. *La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Accesso ai mezzi di informazione)*. — 1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.

3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale.

4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive

dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.

5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

5-bis. *La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate*».

Art. 1-ter.

1. *All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:*

«*1*-bis. *Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 *(Interventi dei comuni)*. — 1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. *Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali*».

Art. 1-quater.

1. *All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:*

«Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. — In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti».

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

2. *Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni.* Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al *Ministero di grazia e giustizia.*

Art. 2-bis.

1. *Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 40 per cento.*

2. *Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.*

3. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-*

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Riferimenti normativi:

— Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale):

«Art. 3 *(Trasferimenti erariali agli enti locali).* — 9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'art. 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consultivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A6232

Testo del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999), **coordinato con la legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 37. — 1. In deroga al disposto dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.

2. *Entro un anno* dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

a) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'art. 33, comma 2;

b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;

c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.

4. I magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati già titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.

5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

6. In deroga all'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni trascorsi due anni dal giorno

dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono stati destinati a norma dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, o, se in soprannumero, senza l'osservanza di alcun termine.».

Art. 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-*bis*».

2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «L'appello contro le sentenze del pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 134-*bis*, l'appello contro le sentenze del pretore».

3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis*. — *1.* Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 132. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale *sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 134-bis*.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.

3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'art. 174, secondo comma, del codice di procedura civile.».

— Il testo vigente dell'art. 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 134. — 1. *Salvo quanto previsto dall'art. 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore* emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello.

2. La causa è definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.».

Art. 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

b) (*Soppresso*);

*c) articoli 42-*quater*, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;*

d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale *dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941*;

e) articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato *articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12* è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 220 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 220. — 1. Se, *alla data indicata dal comma 2-bis dell'art. 247* è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.».

— Il testo vigente dell'art. 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 222. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 219, comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora già stabiliti.

2. *Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'art. 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale* per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'art. 47, vi è mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi è fissata una nuova udienza.

4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.».

— Il testo vigente dell'art. 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 247. — 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

2. Le disposizioni previste dall'art. 48-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, divengono efficaci *decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145.*

2-*bis.* Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'art. 169 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater,* secondo comma, e 43-*bis,* terzo comma, lettera *b),* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) art. 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 come sostituito dall'art. 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'art. 42-*quater,* secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941;

e) art. 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 come sostituito dall'art. 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-*ter.* Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato *art. 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,* è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1».

Art. 3-bis.

*1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.*

2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo del comma 2-*bis* dell'art. 34 del codice di procedura penale, inserito dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado):

«2-*bis.* Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.».

— Gli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale recano norme in materia di ricusazione.

Art. 3-ter.

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: «entrata in vigore» sono sostituite dalla seguente: «efficacia».

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;

c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonché sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-*bis* del codice penale e 2621 del codice civile;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'art. 329, al primo comma dell'art. 331 e agli articoli 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;

e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;

f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;

g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'art. 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il predetto n. 7), ai giudizi di responsabilità in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;

o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;

p) prevedere che, fermo il disposto dell'art. 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorché in primo grado siano previste sezioni specializzate;

q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Entro due anni dalla data *di efficacia* di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3».

— Per il testo vigente dell'art. 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, vd. *supra,* in note all'art. 3.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli *articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941* le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza *previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 7-*bis (Tabelle degli uffici giudicanti).* — 1. La ripartizione deli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-*bis*, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-*ter*, terzo comma, 47-*quater,* secondo comma, e 50-*bis,* il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.

3-*bis.* Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-*ter.* Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-*quater.* L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-*quinquies.* Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-*sexies.* Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-*bis,* si osservano le procedure previste dal comma 2.

«Art. 7-*ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)*. — L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro».

Art. 5.

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

Riferimenti normativi:

— Per il titolo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, si veda nelle note all'art. 3.

*Art. 5-*bis.

*1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater *dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:*

«In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 48-*quater (Affari trattati nelle sezioni distaccate)*. — Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A6329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.6327-XV.J(1944) del 1° luglio 1999, gli artifici pirotecnici quì di seguito denominati, che il sig. Giuseppe D'Amplo intende produrre sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 rosso;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 blu;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 argento;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 verde;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 azzurro;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 viola;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 bianco;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 sfera di carbone;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 giallo;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 arancione;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 tremolante oro;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 tremolante bianco;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 intermittente bianco;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 intermittente argento;

colpo a sfera D'Amplo calibro 70 salice oro;
colpo a sfera D'Amplo calibro 70 salice verde;
colpo a sfera D'Amplo calibro 70 salice argento;
colpo a sfera D'Amplo calibro 70 turchese;
colpo sfera D'Amplo calibro 70 bianco coda;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 rosso;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 blu;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 argento;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 verde;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 azzurro;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 viola;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 bianco;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 sfera di carbone;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 giallo;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 arancione;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 tremolante oro;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 tremolante bianco;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 intermittente bianco;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 intermittente argento;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 salice oro;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 salice verde;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 salice argento;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 turchese;
colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 70 bianco coda;
peonia D'Amplo calibro 70 rosso;
peonia D'Amplo calibro 70 blu;
peonia D'Amplo calibro 70 argento;
peonia D'Amplo calibro 70 verde;
peonia D'Amplo calibro 70 azzurro;
peonia D'Amplo calibro 70 viola;
peonia D'Amplo calibro 70 bianco;
peonia D'Amplo calibro 70 sfera di carbone;
peonia D'Amplo calibro 70 giallo;
peonia D'Amplo calibro 70 arancione;
peonia D'Amplo calibro 70 tremolante oro;
peonia D'Amplo calibro 70 tremolante bianco;
peonia D'Amplo calibro 70 intermittente bianco;
peonia D'Amplo calibro 70 intermittente argento;
peonia D'Amplo calibro 70 salice oro;
peonià D'Amplo calibro 70 salice verde;
peonia D'Amplo calibro 70 salice argento;
peonia D'Amplo calibro 70 turchese;
peonia D'Amplo calibro 70 bianco coda;
una ripresa di lampi D'Amplo calibro 70;
una ripresa farfalle D'Amplo calibro 70;
una ripresa di fischi D'Amplo calibro 70;
una ripresa di girelle D'Amplo calibro 70;
una ripresa di ululi D'Amplo calibro 70;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 rosso;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 blu;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 argento;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 verde;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 azzurro;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 viola;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 bianco;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 sfera di carbone;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 giallo;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 arancione;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 tremolante oro;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 tremolante bianco;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 intermittente bianco;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 intermittente argento;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 salice oro;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 salice verde;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 salice argento;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 turchese;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 70 bianco coda;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 rosso;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 blu;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 argento;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 verde;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 azzurro;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 viola;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 giallo;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 arancione;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 tremolante oro;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 tremolante bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 intermittente bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 intermittente argento;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 salice oro;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 salice verde;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 salice argento;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 turchese;
ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 70 bianco coda;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 rosso;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 blu;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 argento;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 verde;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 azzurro;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 viola;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 bianco;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 sfera di carbone;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 giallo;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 arancione;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 tremolante oro;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 tremolante bianco;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 intermittente bianco;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 intermittente argento;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 salice oro;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 salice verde;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 salice argento;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 turchese;
ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 70 bianco coda;
ritardo di farfalle e lampi D'Amplo calibro 70;
ritardo di girelle e lampi D'Amplo calibro 70;
ritardo di ululi e lampi D'Amplo calibro 70;
ritardo di fischi e lampi D'Amplo calibro 70;
due riprese di lampi D'Amplo calibro 70;
una ripresa di lampi c28 D'Amplo calibro 70;
due riprese di lampi c28 D'Amplo calibro 70.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9788-XV.J(2022) del 1° luglio 1999, gli artifici pirotecnici quì di seguito denominati, che la S.r.l. U. Borgonovo intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers LTD. - Huangmao Town (Repubblica Popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colpo titanio;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore rosso;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore verde;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore blu;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore giallo;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore bianco;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) salice argento (Silver Crown);
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) salice oro (Brocade Crown);
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore viola;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori rosso-verde;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori rosso-blu;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori rosso-giallo;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori rosso-bianco;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori verde-giallo;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori verde-bianco;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori verde-viola;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori blu-giallo;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori blu-bianco;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori blu-viola;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori giallo-viola;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori rosso-oro (Brocade Crown);
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colori rosso-argento (Silver Crown);
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore rosso - colpo titanio;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore verde - colpo titanio;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore blu - colpo titanio;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore giallo - colpo titanio;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore bianco - colpo titanio;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore oro (Brocade Crown) - Colpo titanio;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore argento (Silver Crown) - Colpo titanio;
P 8803-D (D.F. UB 0704-D) colore viola - colpo titanio;
P 8649-(D.F. UB 0649).

99A6239

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.4202-XV.J(1421) del 22 giugno 1999, il manufatto esplosivo denominato «Trac Vallefuoco», che la F.lli Vallefuoco S.n.c. di Antonio Vallefuoco e C. intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano (Napoli), località S. Maria a Cubito, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A6240

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 luglio 1999

Dollaro USA	1,0499
Yen giapponese	124,06
Dracma greca	325,15
Corona danese	7,4428
Corona svedese	8,7795
Sterlina	0,66420
Corona norvegese	8,2710
Corona ceca	36,753
Lira cipriota	0,57830
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,82
Zloty polacco	4,0398
Tallero sloveno	197,0015
Franco svizzero	1,6068
Dollaro canadese	1,5776
Dollaro australiano	1,6199
Dollaro neozelandese	1,9818
Rand sudafricano	6,4107

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6308

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Wellferon»

Estratto provvedimento UAC/II/255 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W011/

TIPO MODIFICA: Introduz. di un nuovo test - Test sugli eccipienti

MODIFICA APPORTATA:

Eccipienti(4547CT/105) □Confermata la presenza di trometamina, glicina e albumina umana

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6115

Estratto provvedimento UAC/II/256 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W010/

TIPO MODIFICA: Introduz. di un nuovo test - Test sulle particelle

MODIFICA APPORTATA:

Test sulle particelle (4547CT/691) Conforme alla US Farmacopea

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6116

Estratto provvedimento UAC/II/257 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W009/

TIPO MODIFICA: Introduz. nuovo test - Volume in un contenitore

MODIFICA APPORTATA:

Volume in un contenitore (4547CT/690)
Conforme alla Farmacopea Europea

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6117

Estratto provvedimento UAC/II/258 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W008/

TIPO MODIFICA: NUOVO TEST DETERMINAZ. COMPOSIZ. MONOSACCARIDE

MODIFICA APPORTATA:

Composizione del Monosaccaride (4547CT/658)
Zucchero Fucosio Galattosamina Glucosamina Galattosio Mannosio Acido Sialico
Intervallo (rapporto molare)0.01-0.08 0.06-0.19 0.07-0.30 0.13-0.35 0.06-0.31 0.15-0.47

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6118

Estratto provvedimento UAC/II/259 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W007/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA SPEC. PER ALFA 2 INTERFERONE MODIFICATO

MODIFICA APPORTATA:

Composizione del sottotipo(profilo HPLC) (4547CT/642) Sottotipo alfa-2b, alfa-21, alfa-10, alfa-7/17; Sottotipo alfa-14, alfa-5, alfa-8, alfa -1
i) L'aspetto del cromatogramma coincide con quello del riferimento
ii) la somma dei 5 maggiori sottotipi è compresa tra il 55 e l'80% del totale, con i seguenti limiti individuali:

Picco	Specifica
2/3	19-37%
4	8 -20 %
6	8-21%
7/8	11-20%

(iii) La somma dei 4 minori sottotipi è compresa tra 15 e 35% del totale, con i seguenti limiti individuali:

Picco	Specifica
1	2-13%
5	4-13%
9	2-14%
10/11	1-16%

(iv) i 9 sottotipi sopra riportati comprendono più del 90% del totale
(v) Il livello del Interferone alfa-2 modificato (picco 0) non è maggiore del 1% del totale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6119

Estratto provvedimento UAC/II/260 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W005/

TIPO MODIFICA: MODIFICA BANCA CELLULARE PRIMARIA

MODIFICA APPORTATA:

Banca Cellulare Primaria:- B23F5Sito per la produzione dell'intermedio di FASE 2: (Citrato Eluato) BW Manufacturing Inc. Rhode Island, US Specifiche per il rilascio: Eliminazione del test SMRV

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6120

Estratto provvedimento UAC/II/261 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W016/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. test sulla formaldeide residua

MODIFICA APPORTATA:

Formaldeide residua	Eliminazione del test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6121

Estratto provvedimento UAC/II/262 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W015/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. prova di stima titolaz.Interferone

MODIFICA APPORTATA:

Stima della titolazione 3MU in 1 ml (tra il 63 e il(4547CT/52) 158% della potenza dichiarata in etichetta) 5MU in 1 ml (tra il 63 e il 158% della potenza dichiarata in etichetta)
10MU in 1 ml (tra il 63 e il 158% della potenza dichiarata in etichetta)
Conferma della diluizione
Il rapporto dei risultati sui campioni pre e post diluizione deve essere compreso tra 0.8-1.2
della diluizione gravimetrica* La potenza specificata si ottiene mediante diluizione gravimetrica della miscela stabilizzata in bulk usando la potenza determinata mediante 4547CT/158 (Miscela in Bulk Stabilizzata)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6122

Estratto provvedimento UAC/II/263 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W014/

TIPO MODIFICA: Revisione limiti per attività specifica

MODIFICA APPORTATA:

Attività Specifica (calcolata da 4547CT/158 e 4547PT/59)110-285 MU/mg di proteina (Rifiutare se <110MU/mg di proteina. Fare riferimento a QA se >285MU/mg di proteina)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6123

Estratto provvedimento UAC/II/264 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W013/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. test per determinaz. profilo Sephadex G7

MODIFICA APPORTATA:

Test per la determinazione del profilo Sephadex G75
Eliminazione del test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6124

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Cibiana di Cadore

Con decreto interministeriale difesa/finanze n. 954 del 5 luglio 1999, è stato trasferito dalla categoria dei beni immobili di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali l'immobile denominato «Forte Monte Rite e strada militare di accesso» sito nel comune di Cibiana di Cadore (Belluno), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 393, foglio 1, mappali numeri 81, 5, 14, 16 del nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di mq 73.682.

99A6241

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina ed il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare: M01X (Storia medievale) - disciplina: storia medievale.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 1 del bilancio universitario dal 1º novembre 1999.

99A6243

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di psicologia è vacante un posto per il settore scientifico-disciplinare n. E06X (Biologia applicata), da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al predetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, specificando la data dalla quale prestano servizio nella qualifica di ricercatore presso l'università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione all'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 2, del bilancio universitario dal 1º novembre 1999.

99A6242

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dell'art. 51 quarto comma della legge 27 dicembre 1997 n. 449, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università degli studi è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: MO5X-Discipline demoetnoantropologiche.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande suddette dovranno essere corredate da: *curriculum* scientifico professionale, elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori. I soli candidati in servizio presso altri atenei dovranno dichiarare il settore di inquadramento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 341/1990, nonché la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale.

A docente trasferito sarà assegnato lo stesso trattamento economico corrisposto ad un docente di questo ateneo di pari fascia e con uguali anzianità e regime di impegno.

99A6247

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77